

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 25/11/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30640-filiazione-legittima-e-naturale-una-parificazione-non-ancora-completa>

Autore: Andrea Vincenzo Serrentino

Filiazione legittima e naturale: una parificazione non ancora completa

Filiazione legittima e naturale: una parificazione non ancora completa

La residuale dicotomia tra filiazione legittima e naturale, palese nel nostro codice civile, rintraccia le proprie origini storiche nel diritto romano, in seno al quale si distinguevano i *fili iusti* o *legitimi* dai *fili naturales* o *vulgo concepti*.

Tale distinzione riuscendo a sopravvivere alla Rivoluzione Francese è stata riproposta nel *Codè Napoleon* del 1804 e così nel codice civile italiano del 1865.

Come è noto infatti, secondo l'ordinamento giuridico italiano si considerano figli legittimi quelli nati da genitori uniti dal vincolo matrimoniale ai sensi dell'artt. 231 e seguenti, mentre per figli naturali s'intendono quelli nati non in costanza di matrimonio.

Questa bipolarizzazione, sia per motivi d'ordine sociale che religioso, determina una serie di conseguenze che incidono sullo *status* dei figli in considerazione dell'esistenza oppure meno del vincolo coniugale tra i genitori.

E' comunque criterio comune, per entrambe le forme di filiazione, quello della *procreazione*, tale per cui si considera genitore quello che mediante il proprio intervento genetico e funzionale ha contribuito a generare un'altra persona, ritenendo pertanto irrilevante nella procreazione del figlio, l'assenza di volontà del genitore, qualora questi abbia posto in essere volontariamente l'atto sessuale¹.

Pertanto in questa bipartizione, che costituisce l' espressione dell'eterna ed insoluta contrapposizione tra *favor veritatis* e *favor legitimitatis*, in cui il bilanciamento tra le esigenze del *favor filiationis* e la c.d. verità biologica risente delle influenze dovute a determinate condizioni storico - sociali si è considerato prevalente l'interesse super – individuale della famiglia rispetto alla verità biologica della paternità, il tutto nella presunzione che gli effetti giuridici del rapporto personale e giuridico tra i genitori si riflettano sui figli.

¹ Cass. 15 marzo 2002, n. 3793, in *Vita Notarile*, 2002, 332.

Sull'argomento, un orientamento giurisprudenziale² ormai consolidato, ha sostenuto che non è assolutamente possibile attribuire alcuna preminenza alla verità biologica rispetto a quella legale, in quanto l'art. 30, co 4 Cost. afferma che "la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità", quindi ne consegue che viene attribuito al legislatore il potere di privilegiare la paternità legale rispetto a quella biologica.

Infine, il 3° comma di tale disposizione costituzionale, assicura ai figli nati fuori dal matrimonio, ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti riconosciuti ai componenti della famiglia legittima, in quanto tale disposizione, se avulsa dall'interpretazione degli artt. 2, 3, co. 1, diventa suscettibile di assumere le valenze più diverse, a seconda della differente qualità e quantità di diritti che l'interprete intende riconoscere³.

Sul punto la dottrina è piuttosto contrastante, infatti mentre alcuni Autori osservano che la discriminazione prospettata è funzionale al rafforzamento della famiglia legittima⁴, altre voci contrarie in un'ottica di repressione delle unioni non coniugali si levano a favore di un rinvigorimento della famiglia intesa come istituzione pubblicistica⁵.

Infine, un certo orientamento dottrinale abbastanza conservatore, ha ravvisato nella norma in esame, il fondamento costituzionale per considerare la preminenza della famiglia legittima rispetto alle altre formazioni sociali⁶.

Sempre in questa prospettiva, alcuni Autori hanno ravvisato tale contrapposizione nella concezione della famiglia legittima "quale luogo costituzionalmente preposto allo sviluppo dell'individuo in virtù del *favor matrimoni*", con la posizione ricoperta dal figlio naturale interessato esclusivamente all'inserimento nella famiglia legittima⁷.

In quanto il diritto del figlio alla convivenza con il proprio genitore, seppure non espressamente previsto costituzionalmente, costituisce il principale strumento per la realizzazione delle situazioni soggettive di

² Cass. 1 aprile 2005, n.6365, in *Famiglia e Diritto*, 2005, 31.

³ F.Naddeo, *La filiazione naturale*, in *Il diritto di famiglia* (a cura di G. Stanzione), 2006, Vol. IV, p. 73.

⁴ M. Sesta, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano, 2001, p.6

⁵ G. Ferrando, *La filiazione naturale e la legittimazione*, in trattato a cura di P. Rescigno, Torino, 1997, Vol. III, p. 107.

⁶ C. Grassetti, *I principi costituzionali relativi al diritto di famiglia*, in *Commentario sistematico alla Costituzione Italiana*, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950, p.307.

⁷ M. Bessone, *Commento all'art. 29*, in *Commentario della Costituzione* fondato da G. Branca, Bologna – Roma, 1976.

figlio e genitore. Tuttavia viene ammesso il sacrificio di tale posizione di fronte alla necessità di garantire armonia ed ordine all'interno della famiglia legittima.

In considerazione di quanto sopra, è possibile affermare che il Legislatore della riforma del 1975 ha parificato i figli naturali a quelli legittimi per quanto concerne l'aspetto relativo ai diritti ed ai doveri derivanti dalla costituzione del legame di filiazione, a norma dell'art. 261 c.c, persistendo comunque sul piano normativo alcune differenze tra i due *status filiationis*, come dimostrato dalla stessa collocazione sistematica di rinvio con cui il codice disciplina la filiazione naturale, nonché dalla permanenza dell'istituto della legittimazione, che non avrebbe più senso qualora non vi fossero differenziazioni tra le due categorie di figli.

Dall'indagine intorno al dato legislativo in oggetto emerge che il processo di parificazione tra figli naturali e legittimi non è ancora completo, poiché sussistono ancora alcune differenze, così riassumibili:

1. *modi d'accertamento della filiazione*: atto di nascita per il figlio legittimo; riconoscimento o dichiarazione giudiziale per il figlio naturale;
2. *disciplina del rapporto di filiazione*: si veda soprattutto l'art. 537 c.c. sul diritto di commutazione spettante ai figli legittimi, i quali *possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso d'opposizione, decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.*
3. idoneità a dar vita a rapporti di parentela, in linea retta o collaterale, secondo l'opinione dominante in dottrina, il riconoscimento del figlio naturale determina rapporti giuridici esclusivamente con il genitore o i genitori che lo hanno riconosciuto⁸.

In altri termini, il rapporto di parentela naturale esiste solo tra genitore e figlio, tanto è vero che fino alla sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 1979, n. 55 non vi era successione legittima tra fratelli naturali.

⁸ L. Genghini, *Volontaria giurisdizione e regime patrimoniale della famiglia*, CEDAM, Padova, 2010.

Tale estensione è stata espressamente negata, prima dalla Cassazione⁹ e poi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 377 del 1994 (relatore Mengoni) con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità degli artt. 565, 572 e 468 c.c. relativamente alla mancata previsione normativa della successione legittima di fratelli e sorelle naturali e, per la rappresentazione, quella dei discendenti degli stessi, in mancanza di membri della famiglia legittima.

La sentenza ha ritenuto così trattarsi di scelta normativa discrezionale, rimessa al legislatore.

E' evidente, pertanto, che la *questio* in oggetto risulta tanto importante quanto insoluta, a tal punto da indurre il Consiglio dei Ministri ad approvare il 16 marzo 2007 un disegno di legge delega intitolato "Modifica della disciplina in materia di filiazione" al fine di equiparare la figli naturali a quelli legittimi.

Comunque, nonostante le lodevoli dichiarazioni d'intenzione, il predetto disegno di legge delega risulta piuttosto deludente, non riuscendo a raggiungere alcuno scopo dichiarato, ma limitandosi a realizzare una modifica delle intitolazioni delle rubriche degli articoli interessati ed un'unificazione dei primi due capi del titolo settimo.

Unici punti importanti della riforma concernono la modifica della disciplina prevista in tema di impugnazione del riconoscimento, la previsione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e l'introduzione di un termine per l'esercizio dell'azione per gli altri legittimati (art. 2, lett. f); nonché l'adattamento ed il riordino dei criteri di collegamento di cui agli artt. 33, 34, 35 e 39 della Legge 31 maggio 1995 n. 218. Questo quadro di riforme è infine completato dalle modifiche apportate dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 al regolamento dello stato civile.

E' evidente pertanto che il disegno di legge in questione non sia riuscito a superare la logica compromissoria del nostro ordinamento giuridico, permanendo infatti le sopramenzionate differenze tra figli naturali e legittimi

In conclusione da un'analisi dell'intera riforma in chiave comparatistica, è evidente che mentre nel nostro ordinamento giuridico, nonostante le

⁹ Cass. 7 novembre 1979, n. 5747 in Mass. Giur. It., 1979.

accennate modifiche, il Legislatore non sia riuscito a superare la stagnante logica compromissoria, nell'ordinamento giuridico tedesco, la legge di riforma del diritto di filiazione¹⁰ ha introdotto solo la nozione di figli, senza ulteriori distinzioni, non influenzando in modo alcuno le designazioni di "legittimo" e "naturale" sullo *status* giuridico e sociale del figlio, il tutto in quanto espressione tangibile dell'assoluta parificazione tra prole legittima e naturale¹¹.

DR. ANDREA SERRENTINO

¹⁰ La Riforma della filiazione tedesca "*Kindschaftsrecht*" è stata approvata dal Parlamento il 25 settembre 1997

¹¹ A. Diurni, *La riforma del Quarto Libro del BGB: il nuovo diritto di filiazione*, in *Annuario di diritto tedesco*, Milano, 1998, p.47.